SENTENZA N. 27/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73718** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Carmine Mariano Izzo, contro l'INPS e il MEF;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 7/9/2022, il ricorrente, già titolare di pensione privilegiata di 1° categoria, Tab. A, a decorrere dall'1/3/1995, per la patologia *"cardiopatia dilatativa post-ischemica con grave compromissione della contrattilità ed esiti di by-pass aorto-coronarici"*, chiedeva a questa Corte il riconoscimento dell'indennità di assistenza ed accompagnamento prevista dall'art. 3 della legge 111/1984, nonché l'assegno di superinvalidità, di cui all'art. 100 del D.P.R. 1092/1973, come modificato dall'art. 2 della legge 9/1980, con decorrenza dalla data di godimento della pensione privilegiata, oltre rivalutazione e interessi.

Instauratosi il contraddittorio con il solo INPS, quest'ultimo chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale.

Espletata CTU, il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

La controversia in esame ha ad oggetto la domanda del ricorrente intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di assistenza ed accompagnamento, prevista dall'art. 3 della legge 111/1984, nonché l'assegno di superinvalidità, di cui all'art. 100 del D.P.R. 1092/1973, come modificato dall'art. 2 della legge 9/1980.

La domanda è fondata e va accolta.

Nella fattispecie, il CML presso il Ministero della Difesa, con relazione depositata in atti, ha accertato che il ricorrente è affetto da "*cardiopatia dilatativa post-ischemica con grave compromissione della contrattilità ed esiti di by-pass aorto-coronarici"*.

Per tale patologia è già stata giudizialmente riconosciuta al (omissis) la pensione privilegiata di 1° cat. Tab. A.

Quanto alla domanda oggetto del presente giudizio, l'art. 100 del DPR 1092/73 dispone che "*gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidità non reversibile"*.

Il DPR 834/81 ha introdotto nuove tabelle della pensionistica di guerra, inclusa la tabella E, la cui applicabilità è stata estesa anche agli invalidi per servizio dalla legge 111/1984; la stessa prevede, alla lettera H, punto 4, la "*cardiopatia organica in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ECG accertata o gravi al punto di richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare"*.

A giudizio dell'Organo tecnico, si evince dalla documentazione in atti che la patologia da cui è affetto il ricorrente ha determinato ""*una condizione di grave scompenso emodinamico, nonostante la già avvenuta rivascolarizzazione con by-pass aorto-*

coronarici" ; anche nel verbale della Commissione presso l'ASL 4 di Benevento, in data 24/3/1994, è stata riscontrata una "*coronaropatia gravissima 4 classe NYHA in paziente già sottoposto a intervento di by-pass aorto-coronarico"* e tale condizione è stata confermata dalla documentazione successiva.

Il CML ha pertanto concluso che "*sussistono i requisiti per la concessione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento corrispondente alla lettera H, numero 4, della tabella E annessa al DPR 834/81. Sussistono i requisiti previsti per la concessione degli assegni di superinvalidità corrispondenti alla lettera H, numero 4, della tabella E annessa al DPR 834/81"*.

Quanto all'eccepita prescrizione, va rilevato che con sentenza 365/2022 è stata dichiarata l'estinzione del precedente giudizio, instaurato dal (omissis)innanzi a questa Corte, al fine di conseguire gli assegni accessori, di cui si controverte nel presente contenzioso.

Secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione, "l'effetto interruttivo della prescrizione, proprio della domanda giudiziale, si perpetua per tutta la durata del processo... ove, però, il processo si estingua, non è applicabile la regola della cosiddetta perpetuazione dell'effetto interruttivo, poiché l'interruzione della prescrizione prodotta dalla domanda giudiziale ha, in tal caso, efficacia solo istantanea, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda giudiziale" (Cass. n. 1051/75 e n. 11318/96).

Ne consegue che, poiché la precedente domanda giudiziale -avente, come evidenziato, lo stesso oggetto- ha interrotto la prescrizione sino alla pronunzia di estinzione del giudizio, la stessa inizia a decorrere nuovamente dal momento della pronunzia di estinzione (2022), sicché, applicando il calcolo "a ritroso" del termine prescrizionale quinquennale, gli assegni accessori vanno riconosciuti al ricorrente a decorrere dal

2017.

Al ricorrente competono pertanto l'indennità di assistenza e di accompagnamento corrispondente alla lettera H, numero 4, della tabella E annessa al DPR 834/81, nonché gli assegni di superinvalidità corrispondenti alla lettera H, numero 4, della tabella E annessa al DPR 834/81, a decorrere dal 2022.

Sulle differenze di ratei competono altresì la rivalutazione e gli interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004)

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di assistenza e di accompagnamento corrispondente alla lettera H, numero 4, della tabella E annessa al DPR 834/81, nonché gli assegni di superinvalidità corrispondenti alla lettera H, numero 4, della tabella E annessa al DPR 834/81, a decorrere dal 2022, oltre rivalutazione e interessi sulle differenze dei ratei, dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi; compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 30/1/2026, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dott.ssa Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO

02.02.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli